



COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 29-01-2016

OGGETTO: Nuova denominazione "VIA DOTTOR FILIPPO ZAPPALA" del tratto di strada attualmente denominato via Monteforte Banco con inizio dall'intersezione dall'incrocio con via Della Pace.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- è compito dell'Amministrazione Comunale intitolare vie e piazze, nel rispetto della normativa vigente, con il fine ultimo di tutelare la storia toponomastica del territorio e di garantire che le denominazioni rispettino l'identità culturale e civile del paese;
- la scelta dell'intitolazione debba ricadere su nomi di personaggi che si siano distinti in campo civile, professionale od artistico, di cui si intende onorare e perpetrare la memoria;

ATTESO CHE il Dott. Filippo Zappalà, grazie ai suoi studi e alle sue battaglie, ha contribuito a riportare il CASTELLO DI CALATABIANO all'attuale splendore ed altresì grazie alla sua profonda devozione al nostro Celeste Protettore San Filippo Siriaco ha edotto i suoi concittadini, pubblicando diversi volumi riguardanti la sua storia ;

VISTA, in particolare, la biografia allegata sub lett. A);

RITENUTO, per le superiori motivazioni, di procedere alla variazione della denominazione del tratto di strada attualmente denominato **VIA MONTEFORTE BANCO** , con inizio dall'incrocio con via Della Pace , in **DOTTOR FILIPPO ZAPPALA**;

VISTO il Regio Decreto Legge 10 maggio 1923 n. 1158 convertito dalla Legge 17 aprile 1925 n. 473, recante " *Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali*" che stabilisce che " *le amministrazioni comunali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del ministero della P.I. per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti*";

VISTA la Legge 28 giugno 1927 n. 1188 " *Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei*" che stabilisce che " *Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del Prefetto udito il parere della deputazione di storia patria o dove manchi della Società storica del luogo o della regione*" e che " *Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni*", salvo che ricorra il caso di caduti in guerra o per la causa nazionale e salva la facoltà di deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione;

VISTA la Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 - art.10, che prevede che " *Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica*";

VISTO il D.P.R. 30 Maggio 1989 n. 223, art.41, il quale statuisce:

" *Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente*;

costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simile) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità;

l'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al Regio Decreto Legge 10 maggio 1923 n. 1158 convertito dalla Legge 17 aprile 1925 n. 473 e dalla Legge 23 giugno 1927 n. 1188 in quanto applicabili;

in caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione;

nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse";

nonché i successivi artt 42, 43 e 47, concernenti l'onomastica stradale e la numerazione civica;

VISTA la circolare del Ministro dell'Interno MI.A.C.E.L. n. 10 del 08 marzo 1991, che precisa che, con il Nuovo Ordinamento delle Autonomie locali, l'onomastica non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale dalla Legge n. 142/90 (art. 32 secondo comma) ma è di competenza della Giunta Comunale (in Sicilia, deve intendersi del Sindaco, stante che la competenza residuale è fissata dall'art. 13 della L. R. n. 7/92 e ss. mm. ed ii. in capo a quest'ultimo);

VISTO il D.M. 25.09.1992, allegato alla circolare MI.A.C.E.L. n. 18 del 29 settembre 1992, relativamente all'intitolazione di vie a persone morte da meno di dieci anni, che il ministero dell'interno ha ritenuto opportuno "delegare" ai prefetti, per meglio valutare le intitolazioni a personaggi con rilevanza principalmente locale;

VISTA la circolare del Ministro dell'Interno MI.A.C.E.L. n. 4 del 10 febbraio 1996;

VISTA la L.R. n. 48/91 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la L.R. n. 7/1992 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la planimetria (allegato "B");

DETERMINA

1. per le superiori motivazioni, intitolare "**VIA DOTTOR FILIPPO ZAPPALA**" il tratto di strada attualmente denominato Via Monteforte Banco con inizio dall'incrocio con via Della Pace, alla luce della biografia di cui all'allegato "A";
2. inoltrare istanza a S.E. il Prefetto di Catania, con cui chiedere l'autorizzazione in deroga, per l'attribuzione della denominazione di "**Via Dottore Filippo Zappala**" alla via attualmente denominata "**Via Monteforte Banco**", allegando: copia della presente determinazione sindacale, biografia e planimetria dell'area territoriale interessata, per il dovuto N.O.;
3. dare atto che la presente determinazione acquisterà efficacia dopo il visto di approvazione di cui al precedente punto 2) e che, solo dopo aver ottenuto quest'ultimo, potrà procedersi all'apposizione della cartellonistica dandone ampia informazione a tutti i cittadini interessati ed agli uffici pubblici e privati che possano avere un interesse; nonché, alla predisposizione dei provvedimenti conseguenti da parte dei competenti funzionari comunali.



IL SINDACO
(dr. Giuseppe Intelissano)